Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende principalmente i lavori di cuoio naturale o ricostituito. Tuttavia, nelle voci 4201 e 4202 rientrano ugualmente alcuni oggetti di materie diverse dal cuoio, prodotte da industrie connesse a quelle del cuoio. Esso comprende infine alcuni lavori di budella, di pellicola d'intestini (baudruche), di vesciche o di tendini.

Cuoio naturale

Ai sensi di questo capitolo il cuoio naturale è definito nella nota 1 del presente capitolo. Il cuoio comprende anche il cuoio o le pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), il cuoio e le pelli verniciati o laccati e il cuoio e le pelli metallizzati, vale a dire i prodotti descritti nella voce 4114.

Sono tuttavia esclusi, certi lavori nominati qui di seguito nelle note esplicative relative alle varie voci.

4201. Articoli di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia

Questa voce comprende gli oggetti per equipaggiare e bardare qualsiasi animale, fatti di cuoio naturale o ricostituito, pelli col pelo, tessuto o altre materie.

Essa comprende specialmente le selle, i finimenti e collari (comprese le redini, briglie e tirelle) per animali da sella, da tiro o da basto, i ginocchielli, i paraocchi e altri oggetti di protezione, le bardature speciali per animali da circo, le museruole per qualunque animale, i collari, guinzagli e finimenti per cani e gatti, le bisacce, le fonde, i tappeti (sottoselle) e i cuscini da sella, le coperte di forma speciale per cavalli, i mantelli per cani, ecc.

Sono esclusi da questa voce:

- a) Gli accessori e le guarniture per selle, finimenti e corregge (per esempio, morsi, staffe, fibbie) come pure gli ornamenti (per esempio, pennacchi per animali da circo) che seguono il trattamento loro proprio quando sono presentati isolatamente.
- b) Le dande per bambini e adulti (n. 3926, 4205, 6307, ecc.).
- c) Le fruste, frustini e simili della voce 6602.
- 4202. Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente, di dette materie o di carta

Questa voce comprende unicamente gli oggetti elencati nel testo della voce stessa e i contenitori simili.

Tali oggetti possono essere flessibili, per la mancanza di un supporto rigido (oggetti di marocchineria) o rigidi, per l'esistenza di un supporto sul quale è applicata la materia che costituisce la guaina o il rivestimento (oggetti di astucceria).

Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3 di questo capitolo, gli oggetti compresi nella prima parte del testo, possono essere di qualsiasi materia. In questa prima parte, l'espressione contenitori simili, include le scatole per cappelli, gli astucci per accessori d'apparecchi fotografici, le cartucciere, le guaine per coltelli da caccia o da campeggio, le scatole o cofanetti per utensili portatili specialmente costruiti o sistemati all'interno per ricevere utensili particolari con o senza i loro accessori, ecc.

Tuttavia, gli oggetti compresi nella seconda parte del testo di questa voce, devono essere fabbricati esclusivamente con le materie enumerate nel testo oppure devono essere ricoperti, totalmente o in maniera preponderante, con dette materie o di carta (il supporto può essere di legno, metallo, ecc.). Il cuoio naturale comprende anche il cuoio o le pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), il cuoio e le pelli verniciati o laccati e il cuoio e le pelli metallizzati (veggasi la nota 1 di questo capitolo). In questa seconda parte, l'espressione "contenitori simili", comprende i portafogli, i nécessaire per corrispondenza, gli astucci per penne, biglietti, aghi, chiavi, sigarette, pipe, utensili, gioielli, le scatole per spazzole, scarpe ecc.

Gli oggetti di questa voce possono comportare parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o, di pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Così resterebbe compresa in questa voce una borsetta di pelle con montatura di argento e un bottone di onice (veggasi la nota 3 B) di questo capitolo).

Il termine borse per oggetti sportivi comprende gli articoli come le borse da golf, sacche da ginnastica, le custodie per le racchette da tennis, i sacchi per trasportare gli sci, i sacchi per la pesca.

L'espressione "astucci per gioielli" non comprende soltanto i cofanetti in cui si pongono e conservano i gioielli ma anche i contenitori simili provvisti di coperchio, di diverse dimensioni (con o senza cerniera o dispositivo di chiusura). Questi ultimi sono specialmente concepiti per accogliere uno o più articoli di gioielleria o oreficeria e sono internamente foderati con materiale tessile. Essi sono utilizzati per presentare e vendere detti articoli e sono suscettibili di un uso prolungato.

L'espressione "borse isolanti per prodotti alimentari o bevande" comprende le borse isolanti riutilizzabili impiegate con lo scopo di mantenere la temperatura di tali prodotti durante il loro trasporto o conservazione temporanea.

Sono esclusi da questa voce:

- a) Le borse per la spesa comprese le borse di fogli di materia plastica, costituite da un'anima di materia plastica <u>alveolare</u> ricoperta su ambedue le facce da un foglio di materia plastica, non concepite per uso prolungato descritte nella nota 3 A) a) di questo capitolo (n. 3923).
- b) Gli articoli di materie da intreccio (n. 4602).
- c) Gli oggetti che, anche se possono avere il carattere di contenitori, non sono simili a quelli considerati nel testo della voce: proteggilibri, cartelle per documenti, borse per proteggere i documenti, sottomano, cornici per fotografie, bomboniere, scatole da tabacco, posacenere, boccette, di ceramica, di vetro, ecc., foderati completamente o per la maggior parte. Tali oggetti sono compresi nella voce n. 4205, se sono costituiti (o foderati) di cuoio naturale o ricostituito, o in altri capitoli, se sono costituiti (o foderati) di altre materie.
- d) Gli articoli di rete, confezionati, della voce 5608.
- e) Gli oggetti di minuteria di fantasia (n. 7117).

- f) Le scatole o cofanetti per utensili che non sono specialmente costruiti o sistemati all'interno per ricevere utensili particolari con o senza i loro accessori (generalmente n. 3926 o 7326).
- g) Le guaine o foderi per sciabole, spade, baionette o altre armi bianche (n. 9307).
- h) Gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, attrezzi per sport).

4202.11, 21, 31, 91

Ai sensi delle summenzionate sottovoci l'espressione a superficie esterna di cuoio naturale include anche i prodotti ricoperti di uno strato sottile di materie plastiche o di gomma sintetica, non percettibile ad'occhio nudo (generalmente di uno spessore inferiore a 0,15 mm) che protegge la superficie di cuoio, a prescindere dai cambiamenti di colore o di riflesso.

4202.31, 32, 39

In queste voci rientrano gli oggetti da tasca o da borsetta quali, in particolare, astucci o custodie per occhiali o per pipe, portabanconote, portafogli, portamonete, portachiavi, portasigarette, portasigari e borse da tabacco.

4203. Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

Questa voce comprende gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, eccetto quelli specificati in seguito, di cuoio naturale o ricostituito, come mantelli, soprabiti, guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli per lo sport e quelli di protezione), grembiali, braccialetti, maniche e altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale, bretelle, cinture, cinturoni, bandoliere e cravatte.

Questa voce comprende pure le strisce di cuoio ottenute mediante taglio, che si restringono in forma di V ad una delle estremità, riconoscibili come destinate alla fabbricazione delle cinture.

I guanti, mezzoguanti e muffole di cuoio o di pelle, foderati o guarniti di pellicceria naturale o artificiale, sono compresi in questa voce.

Eccetto detti guanti, mezzoguanti e muffole, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di cuoio naturale o ricostituito sono classificati nelle voci 4303 o 4304 se foderati internamente di pellicceria naturale o artificiale, oppure se presentano parti esterne di pellicceria naturale o artificiale, il cui carattere eccede quello di semplici guarnizioni.

La presenza di elementi elettrici riscaldanti non ha effetto sulla classificazione degli articoli di questa voce.

Gli oggetti di questa voce possono comportare parti di metalli preziosi di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Così resterebbe compresa in questa voce una cintura di cuoio con un anello d'oro (veggasi la nota 3 B) di questo capitolo.

Gli oggetti di questa voce possono comportare parti di metalli preziosi di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Così resterebbe compresa in questa voce una cintura di cuoio con un anello d'oro (veggasi la nota 2 B) di questo capitolo).

Sono ugualmente esclusi da questa voce:

- a) Gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di pelli conciate, non depilate, in particolare le pelli di ovini con vello (capitolo 43).
- b) Gli indumenti di tessuti rinforzati con cuoio o pelle (capitolo 61 o 62).

- c) Gli oggetti del capitolo 64 (per esempio, calzature, ghette e le loro parti).
- d) I cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti del capitolo 65.
- e) I bottoni per polsini, braccialetti e altri oggetti di minuteria di fantasia (n. 7117).
- f) I braccialetti per orologi (n. 9113).
- g) Gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, gli oggetti per lo sport come i gambali parastinchi per il cricket, l'hockey, ecc., oppure l'equipaggiamento sportivo di protezione individuale, come le corazze e le maschere per schermitori). (Tuttavia, gli indumenti di cuoio per praticare lo sport e i guanti, mezzoguanti e muffole per lo sport restano classificati sotto questa voce).
- h) I bottoni e i bottoni a pressione, le forme per bottoni e le altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, gli sbozzi di bottoni (n. 9606).
- Per quanti, mezzoguanti e muffole, speciali per praticare gli sport, s'intendono i guanti, i mezzoguanti e le muffole venduti singolarmente o per paio, fatti in modo funzionale allo scopo di renderli particolarmente atti per praticare gli sport (per esempio, i guanti d'hockey su ghiaccio, che proteggono le mani e permettono di meglio impugnare il bastone, e i guanti per il pugilato.

4205. Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

In questa voce si classificano gli oggetti di cuoio naturale o ricostituito che non siano compresi nelle voci precedenti di questo capitolo o in altri capitoli della nomenclatura.

La voce contempla gli articoli seguenti per usi tecnici:

- 1) Le cinghie (trasmissione, trasportatrici, ecc.) di qualsiasi sezione, anche intrecciate, per macchine, presentate finite o di lunghezza indeterminata. Le cinghie piane sono costituite da strisce di cuoio incollate o altrimenti riunite. Quelle di sezione circolare sono generalmente ottenute con strisce di cuoio arrotolate e riunite nello stesso modo. Sono qui compresi anche i secchielli per trasportatori.
 - Le cinghie di trasmissione o trasportatrici, presentate con le macchine o gli apparecchi per i quali sono state costruite, sono classificate nella voce afferente a dette macchine o apparecchi (generalmente nella sezione XVI), anche se non sono montate.
- 2) I cacciatacchetti, i tacchetti, le placche e i nastri non guarniti per carde, i segmenti per pettinatrici, i manicotti di gill, le coregge e i manicotti per telai continui, i caccianavette, le coregge per fruste da telai da tessere e tutti gli altri oggetti per l'industria tessile (le guarniture di carde munite dei loro denti o punte sono da classificare alla voce 8448), gli ingranaggi, i giunti, le rondelle, le guarnizioni per valvole, gli oggetti imbutiti per pompe, presse, ecc., i manicotti per cilindri di macchine tipografiche e i cuoi perforati per macchine cernitici, i martelli, i diaframmi (membrane) per contatori a gas, come pure le altre parti degli apparecchi e strumenti compresi nel capitolo 90 e i tubi.

Sono inoltre inclusi i seguenti articoli:

I portaindirizzi, gli affilatoi per rasoi, le stringhe per calzature, i manici di porta-pacchetti, i proteggi-angoli per bauli, valige, ecc., gli involucri esterni per cuscini da sgabelli (pouf) (i cuscini da pouf imbottiti sono classificati sotto la voce 9404), le coregge d'uso generale che non costituiscono oggetti della voce 4201, le dande per bambini (e adulti), le tramezze (guardoli) di lunghezza indeterminata, i tappeti (diversi da quelli da sella, 4201), i segnalibri e i proteggilibri, le cartelle sottomano, le fiaschette da viaggio, gli otri e altri contenitori, compresi quelli foderati totalmente o per la maggior parte di cuoio naturale o ricostituito, dissimili da quelli considerati nella voce 4202, le parti di bretelle, le fibbie, i fermagli e le montature (per borse, valige, ecc.) munite di fermagli di chiusura e ricoperti di cuoio, i foderi, ghiande, dragone e simili per parapioggia, parasole, ombrelli e bastoni, le dragone per sciabole e spade, le pelli scamosciate con orli dentellati anche formate di più pezzi riuniti da utilizzare come strofinacci (tuttavia, le pelli scamosciate ottenute con un semplice taglio sommario sono classificate nella voce 4114), i cuscinetti per pulire le unghie ricoperti di pelli di daino, come pure le parti tagliate in forma per oggetti e lavori di cuoio naturale o ricostituito (per esempio, indumenti), non nominati né compresi altrove.

Sono pure esclusi da questa voce:

- a) Le parti di calzature del capitolo 64.
- b) Le fruste, scudisci e altri oggetti della voce 6602.
- c) I fiori, le foglie e i frutti artificiali e le loro parti (n. 6702).
- d) I bottoni per polsini, braccialetti e altri oggetti di minuteria di fantasia (n. 7117).
- e) Gli oggetti del capitolo 94 (mobili e loro parti, lampade e apparecchi per illuminazione, ecc.).
- f) Gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giochi, attrezzi per sport).
- g) I bottoni, bottoni a pressione, ecc., della voce 9606.

4206. Lavori di budella, di pellicola intestinale ("baudruche"), di vesciche o di tendini

Questa voce comprende:

- Le corde di budella, chiamate anche catgut, che si preparano, generalmente, con le budella di montone, pulite, ritorte e disseccate. Sono adoperate principalmente per la fabbricazione di racchette da tennis, di lenze da pesca e di accessori per macchine.
 - I catgut sterili e le legature sterili analoghe per suture chirurgiche e le corde di budella preparate come corde armoniche sono esclusi da questa voce e sono classificati rispettivamente sotto le voci 3006 e 9209.
- 2) La pellicola costituente l'involucro esterno dell'intestino cieco del montone o di altri ruminanti (baudruche) preparata, tagliata in qualsiasi forma (quadrata, rettangolare, ecc.), nonché i suoi lavori.
- 3) I lavori di vesciche (borse da tabacco, ecc.) e i lavori di tendini (cinghie per macchine, coreggiuoli per la giunzione delle cinghie di trasmissione, ecc.); le budella artificiali fabbricate con budella naturali, tagliate e incollate fra loro.